



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2011
COM(2011) 592 definitivo

2011/0253 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve assumere all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro

RELAZIONE

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito denominato "accordo") è stato firmato il 6 ottobre 2010 ed è applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011.

L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio e ne stabilisce compiti e funzioni principali. L'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo delibera che il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno. Vista la necessità di avviare rapidamente l'applicazione dell'accordo, occorre adottare il regolamento interno del comitato per il commercio nel corso di una delle prime riunioni dello stesso. La prima di tale riunioni è fissata per il 12 ottobre 2011 a Seul. In un secondo tempo seguirà un regolamento interno dettagliato relativo ai comitati specializzati e ai gruppi di lavoro.

L'articolo 14.18 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio compili un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro entro sei mesi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo. In caso di controversia, le parti si consulteranno al fine di stabilire di comune accordo quali arbitri debbano far parte di un collegio (panel) arbitrale (se le parti non raggiungono un accordo in merito alla composizione del collegio, questa viene stabilita per estrazione a sorte dall'elenco). L'istituzione dell'elenco è pertanto importante per garantire l'effettiva disponibilità della procedura di risoluzione delle controversie prevista dall'accordo.

La proposta allegata rappresenta la proposta di uno strumento giuridico ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione europea assumerà all'interno del comitato per il commercio relativamente alle due questioni sopra citate.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve assumere all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) I negoziati sono stati portati a termine e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, (di seguito l'"accordo")² è stato firmato il 6 ottobre 2010.
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo è stato provvisoriamente applicato a partire dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.
- (5) L'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo delibera che il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno.
- (6) L'articolo 14.18 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio compili un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro entro sei mesi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo.

¹ GU C... del ..., pag. ...

² GU L 127 del 14.5.2001, pag. 6.

- (7) L'Unione determina la posizione da assumere rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione dell'elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve assumere all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla redazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro si basa sulle decisioni provvisorie del comitato per il commercio allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della parte UE all'interno del comitato per il commercio è composta, in conformità alla ripartizione delle competenze stabilita dal trattato, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, ciascuno dei quali opera nella rispettiva area di competenza, come definita dai trattati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

**DECISIONE N. [...] DEL COMITATO PER IL COMMERCIO
UE-COREA**

del [...]

sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra la l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, (di seguito l'"accordo"), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, fatta eccezione per il comitato per la cooperazione culturale, a norma dell'articolo 3.3 del protocollo sulla cooperazione culturale.
- (2) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di adottare decisioni nelle aree di competenza dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro, salva diversamente disposto dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio
della Repubblica di Corea
Kim Jong-hoon

Commissario per il commercio
della Commissione europea
Karel De Gucht

Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ("l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 15.1 dell'accordo ed è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE, da un lato, e i rappresentanti della Corea, dall'altro.
3. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro del commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio. I presidenti possono farsi rappresentare da persone da essi designate, come stabilito all'articolo 15.1, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ciascuna parte è tenuta a comunicare all'altra parte l'elenco dei propri membri facenti parte del comitato per il commercio. L'elenco viene gestito dal segretariato del comitato per il commercio.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica il nome di quest'ultimo al presidente del comitato per il commercio prima della riunione nella quale sarà sostituito. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o a Seul, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. A titolo eccezionale e ove le due parti siano d'accordo, le riunioni del comitato per il commercio possono svolgersi per video o teleconferenza.
3. Ciascuna riunione del comitato per il commercio è convocata dal segretariato dello stesso ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato per il

commercio ai membri del comitato per il commercio non più tardi di 28 giorni prima dell'inizio della sessione, salvo diversamente convenuto dalle parti.

Articolo 4

Delega

I membri del comitato per il commercio possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, i presidenti del comitato per il commercio sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 6

Segretariato

Il segretariato del comitato per il commercio è assicurato congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti a norma dell'articolo 15.6 dell'accordo.

Articolo 7

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato per il commercio come documenti dello stesso.

Articolo 8

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata ai presidenti del comitato per il commercio va inoltrata al segretariato del comitato per il commercio che la trasmette per conoscenza ai membri dello stesso comitato.
2. La corrispondenza proveniente dai presidenti del comitato per il commercio va inviata ai destinatari dal segretariato del comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa per conoscenza, ove del caso, agli altri membri di detto comitato.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato per il commercio elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato per il commercio nonché ai presidenti del comitato per il commercio almeno 7 giorni prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno da una parte, insieme ai documenti pertinenti, almeno 14 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
4. I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il segretariato del comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:
 - a) la documentazione presentata al comitato per il commercio;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio; infine
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Le parti devono approvare per iscritto il verbale entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato il verbale, due copie sono firmate dal segretariato del comitato per il commercio e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. I membri del comitato per il commercio ricevono una copia del verbale firmato.

Articolo 11

Relazioni

Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto dell'accordo quadro sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, a norma dell'articolo 15.4 dell'accordo.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio.
3. Nelle situazioni in cui l'accordo riconosce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti dello stesso comitato.

Articolo 13

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi, informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 7, del regolamento.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 15

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il comitato per il commercio è coadiuvato dai comitati specializzati e dai gruppi di lavoro istituiti sotto i suoi auspici.
2. Il comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attuazione dell'accordo, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro, vanno inoltrati in contemporanea al segretariato del comitato per il commercio.
3. In ciascuna delle sue riunioni ordinarie, il comitato per il commercio riceve da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro dei rapporti sulle relative attività.
4. Ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che va comunicato al comitato per il commercio.

DECISIONE N. [...] DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del [data]

**relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra la l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 ("le parti" e "l'accordo"), in particolare l'articolo 14.18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale.
- (2) In caso di controversia, le parti si consultano per giungere ad un accordo sulla composizione del collegio arbitrale; in assenza di accordo, la composizione del collegio viene stabilita per estrazione a sorte da un elenco di nomi.
- (3) Tali elenchi di nomi vanno compilati dal comitato per il commercio a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo.
- (4) Le parti hanno compilato di comune accordo un elenco di 15 nomi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. L'elenco dei 15 arbitri è riportato nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio
della Repubblica di Corea
Kim Jong-hoon

Commissario per il commercio
della Commissione europea
Karel De Gucht

Allegato

Elenco degli arbitri

Arbitri proposti dalla Corea

Dukgeun AHN

Seungwha CHANG

Sungjoon CHO

Joongi KIM

Jaemin LEE

Arbitri proposti dall'UE

Jacques BOURGEOIS

Claus-Dieter EHLERMANN

Pieter Jan KUIJPER

Giorgio SACERDOTI

Ramon TORRENT

Presidenti

William DAVEY (USA)

Merit JANOW (USA)

Virachai PLASAI (Thailandia)

Helge SELAND (Norvegia)

Florentino FELICIANO (Filippine)

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve assumere all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
--------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE